

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

I^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 113/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 063/CSA– RIUNIONE DEL 13 DICEMBRE 2018

I^o COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico - Vice Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti – Componente; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza delle sig.re, Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

1. RICORSO DELLO SPEZIA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIDAQUI SOUFIANE SEGUITO GARA ASCOLI/SPEZIA DEL 1^o.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Ascoli/Spezia, disputato in data 1.12.2018 e valevole per il Campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva al calciatore Soufiane Bidaoui la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per *“avere, al 24^o del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un pugno al petto un calciatore della squadra avversaria”*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Spezia Calcio S.r.l. (d'ora in avanti, per brevità “Società”) la quale eccepisce l'eccessiva gravosità e severità della squalifica comminata. A sostegno di ciò, la ricorrente deduce che il gesto commesso dal proprio tesserato, quantunque stigmatizzabile, non avrebbe in concreto cagionato danni fisici all'avversario e che, pertanto, tale gesto sarebbe stato ascrivibile non già alla fattispecie di condotta violenta di cui all'art. 19, comma IV, lettera b) del C.G.S., bensì alla meno grave ipotesi di comportamento antisportivo, di cui alla lettera a) del medesimo articolo 19, comma IV, C.G.S..

Rilevando, altresì, la ricorrenza di asserite attenuanti nel caso di specie, quali *“lo stato di estrema tensione caratterizzante quel determinato frangente, l'immediato abbandono del campo ad opera dell'espulso e, soprattutto, l'assoluta mancanza di precedenti in capo allo stesso calciatore”*, la Società richiede, quindi, a codesta Corte di ridurre la squalifica irrogata da tre a una/due giornate.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data del 13.12.2018, è presente, in sostituzione dell'Avv. Chiacchio, l'Avv. Pandolfi, il quale, nell'interesse della Società, si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso in epigrafe sia privo di fondamento.

Invero, deve osservarsi come appaia evidente e non seriamente contestabile il connotato violento attribuibile al gesto del calciatore Bidaoui, a nulla rilevando che tale condotta non abbia in concreto procurato danni fisici all'avversario. Pertanto, correttamente il Giudice Sportivo ha qualificato la condotta censurata come violenta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma IV, lettera b) del C.G.S..

Del pari, deve osservarsi che la (eventuale) sussistenza delle circostanze attenuanti addotte dalla Società ricorrente non è idonea, nel caso di specie, a diminuire l'entità della sanzione comminata al calciatore Bidaoui, atteso che il minimo edittale previsto dal già richiamato art. 19, comma IV, lettera b) del C.G.S. per gli episodi di condotta violenta corrisponde esattamente alla squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLO SPEZIA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA AL SIG. GUIDO ANGELOZZI SEGUITO GARA ASCOLI/SPEZIA DEL 1°.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018)

La Spezia Calcio S.r.l. ha presentato ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 al sig. Guido Angelozzi, dirigente della società, seguito gara Ascoli/Spezia del 11.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4 dicembre 2018) inflittagli per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irrispettose.

La Società ricorrente contesta l'illegittimità e comunque l'eccessiva gravosità e severità della sanzione comminata sostenendo il proprio dubbio sull'effettiva presenza del signor Guido Angelozzi negli spogliatoi al termine della gara e pertanto sulla credibilità del riconoscimento dello stesso da parte del Direttore di gara.

Chiede pertanto, la Società ricorrente, l'annullamento e/o la revoca della sanzione impugnata e, in subordine, una riduzione della stessa volendo considerare le espressioni rivolte agli ufficiali di gara tali da non meritare una sanzione tanto rilevante. A sostegno di ciò chiede che venga confrontato il presente ricorso con precedenti decisioni di questa Corte in merito a fatti analoghi.

La Corte, esaminato il ricorso, ritiene che non può essere messa in dubbio la capacità e facoltà del Direttore di gara circa il riconoscimento dei giocatori e degli appartenenti ad entrambe le società disputanti la gara ma di accogliere parzialmente il ricorso.

La condotta del Signor Angelozzi, difatti, pur meritevole di sanzione, non può essere qualificabile come offensiva nei confronti dell'onore e decoro degli ufficiali di gara bensì meramente irrispettosa.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia riduce la sanzione dell'ammenda ad € 2.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Daniele Cantini – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza delle sig.re, Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

3. RICORSO DELL'ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NINKOVIC NIKOLA SEGUITO GARA ASCOLI/SPEZIA DEL 1°.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018)

Con atto, spedito in data 5.12.2018, la società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Ascoli/Spezia, disputatasi in data 1.12.2018, era stata irrogata, a carico del calciatore della predetta Società, sig. Ninkovic Nicola, la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato.

Al proposito, si osserva come la Società ricorrente non abbia fornito elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'Arbitro che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal calciatore Ninkovic.

Nel proprio referto, il Direttore di Gara ha descritto, in modo puntuale, la condotta del calciatore, riferendo che lo stesso, all'atto della notifica della seconda ammonizione e conseguente espulsione, mostrava un atteggiamento intimidatorio nei confronti dello stesso Direttore di Gara, avvicinandosi a questo ultimo agitando le braccia e venendo bloccato dall'intervento dei propri compagni di squadra; circostanza, quest'ultima, che esclude, in radice, la possibilità di considerare plausibile la ricostruzione dei fatti, offerta dalla Società ricorrente, ovvero che il Direttore di Gara avrebbe scambiato per minaccioso ed aggressivo un atteggiamento che era, in realtà, frutto della "rabbia interna" del

calciatore Ninkovic per essere stato ammonito ed espulso dal campo, a suo dire immotivatamente; un calciatore frustrato pone in essere altri e diversi comportamenti e non si avvicina, invece, al Direttore di Gara agitando le braccia; condotta, quest'ultima, che denota, invece, come il destinatario della stessa fosse, chiaramente, il Direttore di Gara.

Né merita di essere valorizzato il fatto che il calciatore Ninkovic non abbia rivolto, nei confronti del Direttore di Gara, espressioni verbali ingiuriose e neppure irrispettose, atteso che, come noto, le condotte irrispettose possono consistere non solo in parole ma anche in gesti e comportamenti materiali.

A quanto sopra, si aggiunga che, per come più volte osservato da questa Corte, condotte, quale quella posta in essere dal calciatore Ninkovic, proprio perché proveniente da un calciatore professionista che, come noto, rappresenta un modello per i tantissimi giovani che si appassionano al mondo del calcio, rischiano di creare in questi ultimi la distorta convinzione della scarsa gravità, per non dire addirittura della liceità, di simili comportamenti.

Quanto alla entità della sanzione, si ritiene congrua la squalifica per due giornate effettive di gara.

Per questi motivi, la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. di Ascoli Piceno, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALC. COLOMBI SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA AL CALC. COLOMBI SIMONE SEGUITO GARA CARPI/LECCE DEL 02.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018)

Il calciatore Simone Colombi, con atto del 05.12.2018, ha preannunciato reclamo dinanzi a questa Corte Sportiva d'Appello, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali", avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e dell'ammenda di € 2.000,00, inflitte dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Com. Uff. n. 71 del 04.12.2018).

Fissata la data della camera di consiglio per la discussione del ricorso, nelle more della trattazione, parte ricorrente, in data 11.12.2018, ha fatto pervenire a questa Corte formale rinuncia all'azione.

La Corte, preso atto di quanto sopra, ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Colombi Simone dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTI
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 12 marzo 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina